

TeamSystem Business

review

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro
Supplemento a TeamSystem Review
n. 208 - Aprile 2014

IN QUESTO NUMERO n. 4/2014

Pag	4	Autoliquidazione Inail L'Inail ha fornito un quadro riepilogativo di alcune riduzioni applicabili ai premi assicurativi e la misura dell'addizionale per il Fondo vittime dell'amianto
	17	Sistri: proroga periodo di non sanzionabilità
	24	Conversione in legge del decreto "destinazione Italia"
	28	Disposizioni in materia di lavori pubblici: novità



VOIspeed

La soluzione di telefonia software per la tua azienda:
potente, flessibile e integrata con il gestionale

VOIspeed è il **centralino software** che, grazie alla perfetta integrazione con i gestionali TeamSystem, permette all'operatore aziendale di reperire facilmente e in maniera immediata le informazioni utili nel corso della telefonata, risparmiando così tempi e costi telefonici.

VOIspeed **aumenta notevolmente le potenzialità operative dell'operatore telefonico**, rendendo il suo lavoro semplice e produttivo grazie a strumenti avanzati a portata di click: telelavoro, registrazione delle telefonate, reportistica dettagliata, personalizzazione dell'ambiente operativo, conference call, etc.

I vantaggi:

- 1.** Informazioni in tempo reale sullo stato di disponibilità e presenza
- 2.** Integrazione perfetta con qualsiasi tipo di CRM, gestionale o applicazione software
- 3.** Scalabilità: dalla piccola installazione fino alla grande organizzazione è di facile implementazione e amministrazione
- 4.** Collaborazione: possibilità di creare, in maniera semplice ed intuitiva, conferenze audio e video in tempo reale
- 5.** Mobile: esperienza coerente su ogni tipo di dispositivo utilizzato ed in qualsiasi modalità di accesso

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Business **review**

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera






Redazione:
Assindustria Pesaro Urbino

S.E. o O.
Riproduzione vietata

TeamSystem Business

review

_numero _ 4 aprile 2014

	Lavoro e Previdenza	
	Autoliquidazione Inail: istruzioni riduzione premi	4
	Sanzioni in materia di lavoro: novità	9
	Inps: rivalutazione annuale importi per lavoro accessorio	12
	Linee guida apprendistato professionalizzante	13
	TFR: coefficiente di febbraio 2014	15
	Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro	16
	Ambiente e Sicurezza	
	Sistri: proroga periodo di non sanzionabilità	17
	Sicurezza: nuovi requisiti per la formazione dei lavoratori	18
	Economico, Credito, Finanziamenti	
	Equo canone di febbraio 2014	19
	Fiscale e Tributario	
	Assunzioni di personale qualificato: agevolazioni	20
	Elenco stati black list: novità ministeriali	23
	Conversione in legge del decreto "destinazione Italia"	24
	Edilizia, Urbanistica, Territorio	
	Disposizioni in materia di lavori pubblici: novità	28



Autoliquidazione Inail: istruzioni riduzione premi

NOTIZIA IN SINTESI

In attesa del decreto ministeriale relativo alla riduzione dei premi e fermo restando il differimento al 16 maggio 2014 per l'autoliquidazione delle ditte attive, l'Inail ha fornito un quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014 nonché la misura dell'addizionale per il Fondo vittime dell'amianto a carico delle imprese.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

Informiamo che l'Inail, in attesa del decreto ministeriale relativo alla riduzione dei premi e fermo restando il differimento al 16 maggio 2014 per l'autoliquidazione delle ditte attive, ha fornito un quadro riepilogativo delle **altre riduzioni** applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonché la misura dell'addizionale per il Fondo vittime dell'amianto a carico delle imprese.

Infatti, anche in relazione agli incentivi introdotti dalla Legge n. 92/2012 per specifiche categorie di lavoratori, sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti da indicare nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.

In sintesi, le riduzioni previste dalla Legge n. 92/2012, tutte al 50%, sono state suddivise in relazione alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga) nonché alle categorie di lavoratori e lavoratrici (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.), in modo da poter disporre di tutti i dati necessari per una puntuale rendicontazione.

In coerenza con questa impostazione sono stati revisionati anche i codici riguardanti le agevolazioni preesistenti relativi ai contratti di inserimento e agli incentivi previsti dalla Legge n. 407/90, art. 8, comma 9 (disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS assunti con contratto a tempo indeterminato), prima individuati sostanzialmente con riferimento alla percentuale di riduzione.

L'Istituto pubblica anche il tracciato del servizio "Invio telematico dichiarazioni salari 2013" aggiornato con la nuova codifica delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, fermo restando che il servizio sarà reso disponibile successivamente al decreto che stabilirà la riduzione percentuale prevista dalla Legge di stabilità 2014.

Di seguito le diverse tipologie di agevolazione:

Riduzione del premio per il settore edile

Anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2013.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza, pertanto gli interessati devono presentare l'apposito "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza delle suddette condanne.

Ricordiamo che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro entro la stessa data devono anche presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtù di convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31/12/2007. Tale incentivo continuerà a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31/12/2015, poiché le convenzioni in questione avevano durata massima di otto anni.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "6" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto

Ai premi speciali unitari dovuti per l'anno 2013 a titolo di regolazione dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°), si applica la riduzione dell'**11,70%**. La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata 2014.





Riduzione del premio per le imprese artigiane

La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del **7,08%**.

Ricordiamo che sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2011-2012 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013.

Per chiedere l'ammissione alla riduzione per la regolazione 2014, relativa all'autoliquidazione 2014/2015, gli interessati dovranno barrare l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 16 maggio 2014.

Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento

Come sapete, l'art. 1, c. 14, della Legge n. 92/2012 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli articoli da 54 a 59 del D.L.vo n. 276/2003, stabilendo che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.

I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012 per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del **25%, 40%, 50% e 100%** in presenza dei requisiti previsti e nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30/6/2014 dal Regolamento UE 1224/2013), devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Riduzione per assunzioni Legge n. 407/1990, art. 8, c. 9

I datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR n. 218/1978, le imprese artigiane e quelle del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti sempre nelle predette aree che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi.

Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi.

Le assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi dal lavoro.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono

indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

I datori di lavoro aventi diritto all'esenzione al 100% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100% nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento CE 800/2008 (il cui periodo di applicazione è stato prorogato sino al 30/6/2014 dal Regolamento UE 1224/2013), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Gli incentivi previsti dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012 non sono compatibili con la riduzione prevista dall'articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi. Pertanto, in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'incentivo previsto dalla Legge n. 407/1990, si applicherà quest'ultimo in luogo di quello previsto dalla Legge n. 92/2012.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del **50%** dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale ad una domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Addizionale fondo per le vittime dell'amianto

A decorrere dall'anno 2013 l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.





Si ricorda che l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento:

- *Gestione artigianato 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200*
- *Gestione industria 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220*
- *Gestione terziario 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220*
- *Gestione altre attività 3620, 4100, 6100, 7100.*

Ricordiamo che nelle basi di calcolo del premio l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

RIFERIMENTI

- 1. Sito internet dell'Inail**

Sanzioni in materia di lavoro: novità

NOTIZIA IN SINTESI

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, la Legge n. 9 del 21/2/2014 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 145/2013. Particolarmente importante in tema di lavoro l'art. 14, completamente riscritto, che ha aumentato del 30% sia le massime sanzioni per lavoro nero che le somme aggiuntive in caso di sospensione dell'attività imprenditoriale ed ha raddoppiato le sanzioni per violazione delle disposizioni in materia in superamento della durata massima dell'orario di lavoro settimanale e quelle relative alla inottemperanza al precetto sul riposo giornaliero e settimanale.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 è stata pubblicata la Legge n. 9 del 21/2/2014 di conversione del D.L. n. 145 del 23/12/2013 (c.d. "Decreto destinazione Italia"), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il testo ha subito profonde modifiche nel corso della discussione e, in particolare, per quanto riguarda la materia "lavoro", l'articolo 14 è stato completamente riscritto.

L'obiettivo del Legislatore è stato quello di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro nero e tutelare la sicurezza e la salute nei posti di lavoro.

Per far ciò sono state introdotte le seguenti disposizioni:

L'importo delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico, viene maggiorata del 30%. Ciò significa che la maxi sanzione (che fino al 23 dicembre 2013 era compresa tra i 1.500 ed i 12.000 euro) passa, rispettivamente, a 1.950, fino a raggiungere il tetto massimo di 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva per ogni giorno di attività "in nero" riferito a ciascun lavoratore, che era pari a 150 euro, sale a 195 euro.

Anche la c.d. "minimaxisanzione" applicabile nei confronti di un datore di lavoro che ha tenuto "in nero" in precedenza un lavoratore risultato "regolare" al momento dell'accesso ispettivo viene elevata (prima andava da 1.000 ad 8.000 euro) passando, rispettivamente a 1.300 e a 10.400 euro, con maggiorazione anche della somma aggiuntiva, per ogni giorno "in nero" riferito a ciascun lavoratore, che da 30 sale a 39 euro.

Le sanzioni, un tempo diffidabili (e, quindi, pagabili nell'importo minimo) ora non lo sono più: anzi, il Legislatore specifica che "restano soggette alla procedura di diffida soltanto le violazioni commesse ("tempus regit actum") prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (ossia, entro il 21 febbraio 2014)". La non applicazione dell'istituto della diffida potrebbe portare, nel breve - medio periodo, ad un aumento del contenzioso.

La maggiorazione del 30% riguarda anche le somme aggiuntive irrogate dagli organi di vigilanza allorché si procede alla sospensione dell'attività imprenditoriale perché si è riscontrata una percentuale di prestatori in nero pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. Essa sale, rispettivamente, da 1.500 a 1.950 euro (prima ipotesi) e da





2.500 a 3.250 euro (seconda ipotesi). Il nuovo articolo 14 della legge n. 9 ha "sanato" un evidente errore contenuto nel D.L. n. 145/2013 che aumentando a 3.250 euro la somma aggiuntiva se la mancanza era stata riscontrata dagli ispettori del lavoro, aveva lasciato a 2.500 euro l'importo se la mancanza veniva rilevata dagli organi di vigilanza delle ASL. La somma aggiuntiva, che non è una sanzione (infatti, in caso di mancato pagamento, non segue l'iter della Legge n. 689/1981), né un'ammenda e che è strettamente correlata alla riapertura dell'attività aziendale, non era stata toccata dall'aumento del 9,6% previsto, a partire dal 1° luglio 2013, dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 che aveva proceduto all'aggiornamento quinquennale degli importi postulato dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Vale la pena di ricordare che, per effetto di chiarimenti amministrativi, da tempo, forniti dal Dicastero del Lavoro, la sospensione dell'attività imprenditoriale non opera allorché ci si imbatte in una micro impresa che ha in forza un solo dipendente e che il provvedimento interdittivo di sospensione parte dalle ore 12 del giorno successivo, con dilazione temporale se le stesse cadono di sabato o in un giorno festivo.

Gli importi delle sanzioni amministrative legate al superamento della durata massima dell'orario settimanale di lavoro, e alla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali che il testo originario del D.L. n. 145/2013 aveva decuplicato, ora sono, soltanto, raddoppiati. Del resto, la stessa Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la Nota n. 22277 del 27 dicembre 2013 aveva raccomandato cautela alle proprie articolazioni periferiche sottolineando che gli importi decuplicati erano contenuti in un decreto legge che doveva percorrere tutto l'iter parlamentare.

Ora, la sanzione per il superamento della durata massima dell'orario settimanale (48 ore compreso lo straordinario e inteso come media pluriperiodale) è compresa tra 200 e 1.500 euro.

Se la violazione si riferisce a più di 5 dipendenti ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi a seconda dei casi) l'importo va da 800 a 3.000 euro.

Qualora la violazione riguardi più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione pecuniaria è compresa tra 2.000 e 10.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta.

Il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero e, in ogni caso, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni), è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1.500 euro.

Anche in questo caso se la violazione riguarda più di 5 o 10 dipendenti le sanzioni sono maggiorate, rispettivamente da 800 a 3.000 euro e da 2.000 a 10.000 euro.

Il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore consecutive, fatte salve alcune ipotesi, come, ad esempio, le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 300 euro. Qualora la violazione riguardi più di 5 lavoratori o sia stata commessa in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 600 a 2.000 euro: se il numero dei dipendenti coinvolti è maggiore di 10 o il comportamento del datore si sia verificato in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione sale ulteriormente ed è compresa tra 1.800 e 3.000 euro, senza alcuna ammissione al pagamento in misura ridotta.

A questo punto è necessario fare mente locale su alcune questioni.

Ai fini del calcolo della durata massima dell'orario di lavoro sono pienamente validi i chiarimenti amministrativi forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 8/2005: oltre ai periodi di ferie e di assenza per malattia, citati



esplicitamente dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, non vanno presi in considerazione ai fini del computo della media i periodi di assenza per infortunio e per gravidanza che si ricollegano allo stato di salute del lavoratore, con l'arco temporale di riferimento (4, 6, o 12 mesi) che può essere superato in quanto per la determinazione vanno sottratti i periodi di assenza sopra evidenziati (ad esempio, il quadrimestre "gennaio - aprile" potrebbe scorrere, in caso di malattia, al mese di maggio).

Per quel che riguarda il riposo giornaliero va sottolineato come lo stesso sia un diritto del lavoratore anche se lo stesso è titolare di più rapporti: regole di buon senso (anche se ciò non è supportato da alcuna sanzione) imporrebbero al dipendente l'onere di comunicare ai propri datori di lavoro l'ammontare delle ore nelle quali può prestare attività. Il riposo giornaliero va fruito in **modo consecutivo, fatte salve alcune eccezioni espressamente previste** (lavoro frazionato e discontinuo come nel settore delle pulizie, cambio turno, reperibilità interrotta per interventi emergenziali).

Sul tema della **reperibilità** vanno evidenziate la sentenza della Corte Europea di Giustizia n. 303 del 3 ottobre 2000 e l'interpello del Ministero del Lavoro n. 31/2007. La prima ha affermato che il servizio di mera reperibilità non rientra nell'orario di lavoro se non per il tempo dell'effettiva prestazione, il secondo ha chiarito che in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale per attività da rendere in regime di reperibilità, il periodo di riposo decorre dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo delle ore già eventualmente fruito.

Un altro tema da affrontare riguarda il c.d. "**cumulo giuridico**" ex art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981, invocabile in materia di sanzioni per riposo giornaliero o settimanale. Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 76/2009, lo ritiene possibile ma esclude, chiaramente, che tale potere possa essere esercitato dagli ispettori del lavoro che nella fase della contestazione della successiva notifica dell'illecito possono soltanto quantificare, laddove possibile, la sanzione in misura ridotta.

Il Dicastero del Lavoro ricorda come l'applicazione dell'istituto richieda delicate ed ampie facoltà discrezionali che sono rimesse soltanto alla valutazione del Dirigente della Direzione territoriale del Lavoro: il tutto presuppone, infatti, che dagli atti istruttori emergano elementi dai quali possa, concretamente, emergere l'unicità della condotta illecita, pur in presenza di una pluralità di violazioni, con la conseguenza, in caso di riconoscimento del "cumulo giuridico", che la sanzione applicabile sia quella più grave aumentata fino a tre volte.

RIFERIMENTI

1. **Legge n. 9 del 21/02/2014 di conversione del D.L. n. 145 del 23/12/2013 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2014**
2. **Nota Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro n. 22277 del 27/12/2013**
3. **Circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005**
4. **Sentenza Corte Europea di Giustizia n. 303 del 03/10/2000**
5. **Interpello Ministero del Lavoro n. 31/2007**
Interpello Ministero del Lavoro n. 76/2009



Inps: rivalutazione annuale importi per lavoro accessorio

NOTIZIA IN SINTESI

L'Inps ha recentemente comunicato i nuovi limiti degli importi economici da prendere a riferimento per l'anno 2014.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

Con riferimento al **lavoro occasionale accessorio**, l'Inps, con la Circolare n. 28 del 26/02/2014, ha comunicato i nuovi limiti degli importi economici, da prendere a riferimento per l'anno 2014.

La Legge n. 92/2012 ha infatti previsto che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano "annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".

Quindi gli importi sono così rideterminati:

- 5.050 • netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
- 2.020 • netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all'anno solare, sono pari a:

- 6.740 • per la totalità dei committenti;
- 2.690 • in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

RIFERIMENTI

1. Circolare Inps n. 28 del 26/02/2014
2. Legge 92/2012



Linee guida apprendistato professionalizzante

NOTIZIA IN SINTESI

Approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

Il 20 febbraio scorso, in base al disposto del c.d. Decreto Lavoro (legge n. 99/2013), sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le **“Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”**.

Le Regioni dovranno recepire le Linee guida entro 6 mesi dalla loro approvazione, quindi **entro il 20 agosto 2014**, ferme restando le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità dell'apprendistato a livello locale.

Nel frattempo sarà istituito un gruppo tecnico che avrà il compito, fra l'altro, di definire eventuali piattaforme informatiche comuni, individuare i costi standard a livello nazionale, definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione in azienda.

Di seguito riportiamo, in sintesi, i punti salienti del provvedimento che disciplina, innanzitutto, l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, al fine di renderla uniforme per l'intero territorio nazionale.

Offerta formativa pubblica

E' stabilito il limite delle risorse pubbliche disponibili a tal fine su ciascun territorio, limite che potrà essere anche implementato a livello regionale.

Nell'ipotesi di esaurimento delle risorse e per l'intero periodo di indisponibilità, le Regioni dovranno garantire la tracciabilità e la comunicazione alle direzioni territoriali del lavoro, quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.

Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- **120 ore** per gli apprendisti privi di titolo, con solo la licenza elementare e/o di scuola secondaria di primo grado;
- **80 ore** per gli apprendisti con diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- **40 ore** per gli apprendisti con laurea o titolo equivalente.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già frequentato corsi formativi in precedenti rapporti di apprendistato.

L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria:

- e disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale,



e se realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista, con possibilità di avviare le attività formative entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista;

- ovvero, in via sussidiaria e cedevole, se definita tale dalla contrattazione collettiva di riferimento che, in tal caso, ne stabilirà contenuti e modalità di realizzazione.

La formazione che, di norma, dovrà attuarsi nella fase iniziale dell'apprendistato e potrà realizzarsi anche a distanza (FAD) secondo le discipline regionali, sarà finalizzata all'acquisizione di competenze su una selezione di tematiche tra cui la sicurezza sul lavoro, l'organizzazione aziendale, le comunicazioni nell'ambito lavorativo, la legislazione del lavoro e la contrattazione collettiva, la conoscenza digitale, gli elementi base della professione.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica potranno erogare direttamente la formazione di base e trasversale in presenza di "standard minimi", ossia di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e di risorse umane con adeguate competenze.

Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e, pertanto, può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale.

Registrazione della formazione

L'impresa deve registrare la formazione effettuata sul libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In carenza di tale documento, previsto dal DM 10 ottobre 2005 e mai formalizzato, la registrazione deve effettuarsi in un documento che ne abbia i contenuti minimi, salva la possibilità di adottare la modulistica prevista dal contratto collettivo applicato.

Aziende multilocalizzate

Le imprese multilocalizzate, ovvero con sedi in più Regioni, dovranno rispettare l'offerta formativa della Regione ove è ubicata la sede legale oppure, a seguito della piena operatività delle linee guida in esame, avvalersi di quella disponibile nelle Regioni in cui hanno sedi operative.

RIFERIMENTI

1. **Deliberazione Presidenza Consiglio dei Ministri n. 32 del 20/02/2014**

TFR: coefficiente di febbraio 2014

NOTIZIA IN SINTESI

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 28 febbraio 2014 è pari all'1,003200.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 2010=100 per il mese di febbraio 2014 è pari a 107,2.

Pertanto i rapporti cessati dal 15 febbraio 2013 al 14 marzo 2014 il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013 va rivalutato dello 0,3200% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,003200).



INDICE FEBBRAIO 2014						
MESE	INDICE	Aumento 2014 su 2013		Tasso mensile	TOTALE RIVALUTAZIONE	COEFFICIENTE
		Totale	al 75%			
Gennaio	107,3	0,1867%	0,1401%	0,125%	0,2651%	1,002651
Febbraio	107,2	0,0934%	0,0700%	0,250%	0,3200%	1,003200



Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro

NOTIZIA IN SINTESI

Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 28 febbraio 2014. Tali coefficienti sono utili anche per il calcolo dell'indennità meritocratica di cessazione del rapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002).

**APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale**

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
1990	1,9347	1,9217	1,9144	1,9071	1,9016	1,8944	1,8872	1,8748	1,8644	1,8488	1,8369	1,8302	1,8837
1991	1,8169	1,8005	1,7957	1,7876	1,7813	1,7718	1,7687	1,7640	1,7562	1,7424	1,7304	1,7259	1,7702
1992	1,7126	1,7081	1,7008	1,6936	1,6851	1,6794	1,6766	1,6752	1,6696	1,6598	1,6502	1,6475	1,6798
1993	1,6416	1,6352	1,6321	1,6257	1,6195	1,6117	1,6055	1,6040	1,6025	1,5918	1,5843	1,5843	1,6113
1994	1,5754	1,5695	1,5666	1,5622	1,5564	1,5536	1,5493	1,5464	1,5421	1,5337	1,5281	1,5226	1,5503
1995	1,5171	1,5048	1,4928	1,4849	1,4757	1,4680	1,4667	1,4616	1,4578	1,4502	1,4415	1,4391	1,4713
1996	1,4374	1,4332	1,4290	1,4207	1,4152	1,4125	1,4152	1,4139	1,4098	1,4085	1,4044	1,4031	1,4168
1997	1,4004	1,3991	1,3978	1,3964	1,3925	1,3925	1,3925	1,3925	1,3899	1,3859	1,3820	1,3820	1,3919
1998	1,3781	1,3743	1,3743	1,3717	1,3692	1,3679	1,3679	1,3666	1,3654	1,3628	1,3616	1,3616	1,3684
1999	1,3603	1,3578	1,3553	1,3503	1,3479	1,3479	1,3454	1,3454	1,3417	1,3393	1,3344	1,3332	1,3465
2000	1,3320	1,3260	1,3224	1,3212	1,3177	1,3130	1,3106	1,3106	1,3083	1,3048	1,2991	1,2979	1,3136
2001	1,2922	1,2877	1,2866	1,2821	1,2788	1,2765	1,2765	1,2765	1,2754	1,2721	1,2699	1,2688	1,2786
2002	1,2634	1,2591	1,2558	1,2526	1,2505	1,2484	1,2473	1,2452	1,2431	1,2400	1,2369	1,2358	1,2481
2003	1,2306	1,2286	1,2245	1,2225	1,2215	1,2204	1,2174	1,2154	1,2124	1,2114	1,2084	1,2084	1,2184
2004	1,2064	1,2025	1,2015	1,1986	1,1966	1,1937	1,1928	1,1908	1,1908	1,1908	1,1879	1,1879	1,1950
2005	1,1879	1,1841	1,1822	1,1784	1,1765	1,1747	1,1719	1,1700	1,1691	1,1672	1,1672	1,1654	1,1745
2006	1,1626	1,1599	1,1580	1,1553	1,1517	1,1508	1,1481	1,1463	1,1463	1,1481	1,1472	1,1463	1,1517
2007	1,1454	1,1427	1,1410	1,1392	1,1357	1,1331	1,1305	1,1287	1,1287	1,1253	1,1210	1,1167	1,1323
2008	1,1134	1,1108	1,1050	1,1025	1,0968	1,0919	1,0870	1,0862	1,0887	1,0887	1,0927	1,0943	1,0964
2009	1,0968	1,0943	1,0943	1,0919	1,0895	1,0878	1,0878	1,0838	1,0870	1,0862	1,0854	1,0838	1,0891
2010	1,0822	1,0807	1,0783	1,0743	1,0736	1,0736	1,0697	1,0673	1,0704	1,0681	1,0673	1,0635	1,0724
2011	1,0593	1,0562	1,0520	1,0469	1,0459	1,0448	1,0418	1,0388	1,0388	1,0347	1,0338	1,0308	1,0436
2012	1,0268	1,0229	1,0190	1,0142	1,0152	1,0132	1,0123	1,0075	1,0075	1,0075	1,0094	1,0066	1,0135
2013	1,0047	1,0047	1,0028	1,0028	1,0028	1,0009	1,0000	0,9963	1,0000	1,0009	1,0037	1,0009	1,0017
2014	0,9991	1,0000											



Sistri: proroga periodo di non sanzionabilità

NOTIZIA IN SINTESI

Nel corso del processo di conversione del Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Mille proroghe") è stato approvato un emendamento che dispone la proroga, dal 31 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, del periodo nel quale le sanzioni Sistri non si applicano e si è ancora tenuti alla tradizionale gestione cartacea.

APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Ambiente

Il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2013), è stato convertito nella Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2014).

Nel corso del processo di conversione, è stato approvato un **emendamento (art. 10 comma 3bis)** che dispone **la proroga, dal 31 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, del periodo nel quale le sanzioni Sistri non si applicano e si è ancora tenuti alla tradizionale gestione cartacea.**

L'art. 10 comma 3bis recita: "Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014»".

RIFERIMENTI

1. **Decreto Legge n. 150 del 30/12/2013 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2013**
2. **Legge n. 15 del 27/02/2014 pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/02/2014**



Sicurezza: nuovi requisiti per la formazione dei lavoratori

NOTIZIA IN SINTESI

Dal 18 marzo in vigore i nuovi requisiti per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti.

APPROFONDIMENTO PER: Responsabile Sicurezza

Dal 18 marzo 2014 la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti deve essere effettuata da formatori in possesso degli specifici requisiti riportati in tabella.

Restano esclusi dal provvedimento i formatori in relazione alle altre figure da formare (RSPP, ASPP, formazione specialistica su lavori in quota, attrezzature, ecc.) e per i quali restano validi gli attuali requisiti di legge.

Una volta acquisita la qualificazione è considerata permanente, salvo l'aggiornamento professionale da effettuare ogni tre anni.

PREREQUISITO	1° CRITERIO	2° CRITERIO	3° CRITERIO	4° CRITERIO	5° CRITERIO	6° CRITERIO
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Precedente esperienza come docente esterno , per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni , nell'area tematica* oggetto della docenza	Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, o corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente a una delle seguenti specifiche:	Attestato di frequenza , con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente a: - almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza; - almeno una delle altre specifiche;	Attestato di frequenza , con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente a: - almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza; - almeno una delle altre specifiche;	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:	Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (queste figure possono effettuare docenza solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento), unitamente ad una delle seguenti specifiche:
		a) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, oppure abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienza della comunicazione o di un master in comunicazione; b) precedente esperienza come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni; c) precedente esperienza come docente in qualsiasi materia per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni; d) corso formativo in affiancamento a docente in qualunque materia per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.				
* Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro sono tre: - area normativa/giuridica/organizzativa; - area rischi tecnici/igienico-sanitari; - area relazioni/comunicazione.						

Equo canone di febbraio 2014

NOTIZIA IN SINTESI

L'inflazione del mese di febbraio 2014 è stata pari a + 0,5%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a 0,38% (zerovirgolatrentotto).

APPROFONDIMENTO PER:

Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 2014 rispetto a febbraio 2014 è risultata pari a + 0,5% (zerovirgolacinque). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a 0,38%;
- la variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 2014 rispetto a febbraio 2012 risulta pari a più 2,3% (duevirgolatre). Variazione utile per i locali diversi dalle abitazioni: + 1,73%. Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.





Assunzioni di personale qualificato: agevolazioni

NOTIZIA IN SINTESI

Emanate le disposizioni necessarie a dare attuazione alla disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

APPROFONDIMENTO PER:

Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione

Il decreto per la crescita del mese di giugno 2012 ha introdotto un **credito d'imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato**, effettuate da qualunque tipologia d'impresa indipendentemente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dalle dimensioni.

Con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico vengono ora emanate le disposizioni applicative per dare attuazione alla disciplina relativa all'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alla fruizione del credito d'imposta tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di reddito d'impresa.

COSTI AGEVOLATI E MISURA DEL CREDITO

È agevolabile il costo aziendale sostenuto dai citati soggetti relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

- **personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario** conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- **personale in possesso di laurea magistrale** in discipline in ambito tecnico o scientifico, purché impiegate in attività di ricerca e sviluppo.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per costo **aziendale** si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli richiesti dalla norma e comprende la retribuzione lorda, prima delle imposte, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

Il **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, è pari al **35%** dei costi salariali come sopra definiti.



I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche richieste dalla norma, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto.

Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge istitutivo dell'agevolazione.

Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE E CONTROLLI

Per la gestione dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l'appalto sulla base di un'apposita gara.

Con un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo economico dovranno essere definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la relativa presentazione.

Con il medesimo decreto verrà determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli.

Il Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziare ed effettivamente disponibili per la concessione del credito d'imposta, comunica annualmente sul suo sito informatico l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse.

Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale del 35% dei costi salariali, compatibilmente con le risorse disponibili.

I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, da individuare con il citato decreto, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti o dal collegio sindacale.

Tale certificazione va allegata al bilancio e deve essere conservata unitamente alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio dell'anno dell'assunzione.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore



legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

MODALITA' DI FRUIZIONE

L'importo del contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

Il contributo **non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali; può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

- **la riduzione o il mantenimento**, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, **del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato**, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
- **la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro** creati per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
- **la delocalizzazione della propria attività**, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- **l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva** in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- i casi in cui **siano emanati provvedimenti definitivi** della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

RIFERIMENTI

1. **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23/10/2013 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2014**



Elenco stati black list: novità ministeriali

NOTIZIA IN SINTESI

Esclusa dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato la Repubblica di San Marino.

APPROFONDIMENTO PER:

Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2014, **la Repubblica di San Marino viene esclusa dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.**

L'esclusione da tale elenco è collegata al fatto che dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino **per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali** e che sono stati realizzati numerosi interventi di adeguamento del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

La conseguenza di maggior rilievo per le imprese italiane è quella di non **dover più compilare**, per i rapporti con le imprese di San Marino, il modello di comunicazione polivalente nella parte riguardante le operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata (*c.d. comunicazione black list*).

L'obbligo è rimasto in vigore per le operazioni effettuate fino al 24 febbraio 2014, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto fino a tale data la Repubblica di San Marino era da considerare uno Stato "black list".

Il modello di comunicazione polivalente deve comunque essere ancora utilizzato per segnalare l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del reverse charge per gli acquisti di beni da operatori residenti nella Repubblica di San Marino (quadro SE).

RIFERIMENTI

1. **Decreto Ministero Economia e Finanze del 12/02/2014 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014**



Conversione in legge del decreto “destinazione Italia”

NOTIZIA IN SINTESI

Con la conversione in Legge del Decreto Legge “destinazione Italia” è stato introdotto un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo ed è stata anche prevista la possibilità di compensare debiti tributari con crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

APPROFONDIMENTO PER:

Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione

Il Decreto Legge c.d. “destinazione Italia” contenente disposizioni per il contenimento delle tariffe di elettricità e gas, dei premi RC auto e per l’internazionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione delle imprese è stato **convertito in legge**.

Per quanto concerne le norme di carattere fiscale il citato provvedimento introduce un credito d’imposta destinato alle imprese che investono in ricerca e sviluppo e un credito d’imposta per favorire la diffusione della lettura e consente la compensazione tra debiti tributari e crediti vantati verso la pubblica amministrazione.

Provvediamo pertanto a commentare queste ultime disposizioni come modificate dalla legge di conversione, fermo restando che per la relativa applicazione dovranno essere emanati appositi decreti attuativi.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art.3)

Viene istituito **un credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo** la cui decorrenza nonché le modalità operative dovranno essere definite con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Lo stanziamento previsto è di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016 e il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di 2.500.000 euro per ciascun beneficiario.

Possano beneficiare del credito tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascun periodo d’imposta 2014, 2015 e 2016.

Possano beneficiare dell’agevolazione anche i consorzi e le reti d’impresa che effettuano attività di ricerca e sviluppo e in questo caso il credito è ripartito secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti:

- **lavori sperimentali o teorici** aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo;
- **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica**, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
- **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano invece attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività che si concretizzano nella creazione di nuovi brevetti.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- **personale impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo;
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni previsti dalla normativa fiscale, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di Iva;
- **costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca** o presso gli stessi, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

Il credito d'imposta:

- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato;





- non concorre **alla formazione del reddito**, né della base imponibile Irap;
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi e contributi** attraverso il modello F24.

Per fruire del credito, le imprese devono presentare **un'istanza in forma telematica**.

Ai fini della verifica della corretta fruizione di tale credito, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate effettueranno controlli nei rispettivi ambiti di competenza.

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale dovranno comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel relativo registro.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, saranno adottate le disposizioni applicative, comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza, revoca e di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entità delle spese sostenute.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate la misura dell'agevolazione sarà ridotta dal 50% al 40%, sempre che permanga la spesa incrementale.

MISURE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA (art. 9)

Il credito d'imposta previsto a favore delle persone fisiche e giuridiche per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN previsto dall'originario decreto legge viene sostituito da un **credito d'imposta a favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio**.

Il credito d'imposta riguarderà l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codici ISBN da parte di tali soggetti e decorrerà dal periodo d'imposta da determinarsi con apposito decreto ministeriale e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Per gli **studenti di istituti di istruzione secondaria** viene previsto che i dirigenti scolastici rilascino a ciascuno studente un buono sconto timbrato e numerato utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19% per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi dell'agevolazione del credito d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

COMPENSAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI E CREDITI VERSO la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 12)

Viene prevista la possibilità, nell'anno 2014, per le **imprese titolari di crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e appositamente certificati di **compensarli con debiti erariali iscritti a ruolo.**

La norma è applicabile ai creditori per i quali la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.

Le modalità di compensazione saranno rese note con un decreto interministeriale da emanarsi entro il 25 maggio 2014.

RIFERIMENTI

1. **Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 9 del 21/02/2014 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21/02/2014**





Disposizioni in materia di lavori pubblici: novità

NOTIZIA IN SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43/2014 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modifiche del Decreto "Destinazione Italia", contenente tra l'altro alcune disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici.

APPROFONDIMENTO PER:

Ufficio Tecnico, Ufficio Ambiente, Responsabile Sicurezza

È entrata in vigore lo scorso 22 febbraio scorso la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 contenente "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, Serie Generale.

Il testo del Decreto Legge, così come risultante dalle modifiche apportate durante l'iter di conversione in Parlamento, contiene alcune disposizioni in materia di lavori pubblici:

L'art. 6 del Decreto in commento interviene, fra l'altro, sulle modalità di sottoscrizione dei contratti delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 6 dell'articolo 6 **proroga dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014** per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, **ovvero al 1° gennaio 2015** per i contratti stipulati mediante scrittura privata, l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici, come sostituito dal Decreto Legge n. 179/2012.

Tale disposizione, com'è noto, prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o in forma di scrittura privata.

Le previsioni appena illustrate differiscono, quindi, l'entrata in vigore delle disposizioni che impongono la stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica a pena di nullità, la cui interpretazione ha creato non poche difficoltà agli operatori del settore.

Ulteriori disposizioni di notevole interesse per il settore sono contenute nell'articolo 13 del provvedimento in esame.

Infatti, il **comma 10 dell'art. 13** del Decreto Legge, che ha subito alcune modifiche in sede di conversione, interviene sull'art. 118 del Codice dei Contratti nei termini seguenti:

* Alla **lett. a)** del comma in esame si prevede l'inserimento, nel comma 3 dell'art. 118 del Codice, della previsione secondo cui, ove ricorrano



condizioni **crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti**, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto d'appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Sul punto, si ricorda che l'art. 118, comma 3, primo periodo, prevede che nel bando di gara la stazione appaltante indichi che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che sussiste l'obbligo per gli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

La disposizione, introdotta nell'art. 118, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto "Destinazione Italia".

La nuova previsione opera, infatti, rispetto ai casi di "urgenza" genericamente previsti nella formulazione originaria del Decreto Legge, nei casi in cui vi sia l'effettiva e provata situazione di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario; tale situazione deve essere comprovata da ritardi reiterati nei confronti dei propri partner qualificati, tali da interrompere il regolare flusso dei pagamenti alla filiera dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, e, quindi, idonei a comportare ritardi o sospensioni nell'esecuzione dei lavori, che si ripercuotono sull'amministrazione.

Vengono, in sostanza, individuati con precisione i casi in cui è consentito all'amministrazione di ricorrere al pagamento diretto nonostante ciò non sia stato previsto sin dal bando di gara.

Scopo della previsione è, quindi, sia tutelare tutti i soggetti strategici coinvolti nella realizzazione dell'opera, che abbiano diritto al compenso per i lavori eseguiti, sia la prosecuzione della realizzazione dell'opera stessa, e l'interesse pubblico al suo completamento.

In tal senso, dunque, anche l'estensione alle mandanti ed alle società, anche consortili, della previsione originaria del Decreto Legge (che richiamava unicamente i subappaltatori ed i cottimisti), consente che il pagamento disposto dalla stazione appaltante possa essere destinato realmente a tutti i soggetti per i quali la crisi dell'affidatario comporta, di fatto, "a cascata", il blocco dei pagamenti.

Il procedimento di accertamento da parte della stazione appaltante di tale situazione di crisi prevede, comunque, l'obbligo di sentire l'affidatario principale dei lavori, al fine di valutare assieme a quest'ultimo le eventuali ragioni ostative sottese ai mancati pagamenti.



Tali ragioni potrebbero essere, ad esempio, quelle richiamate all'art. 170 del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010, ossia le contestazioni della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore adeguatamente accertate dal direttore dei lavori. In tal caso, infatti, la stazione appaltante che accerti che i mancato pagamento del subappaltatore dipende dalle ragioni sopra citate, sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

* Alla **lett. b)** del medesimo comma 10 si prevede, poi, una ulteriore modifica all'art. 118 del Codice dei Contratti. Viene, infatti, stabilito che è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

La fattispecie prevista dall'art. 13 si riferisce al **concordato preventivo con continuità aziendale**, istituito dalla genesi recente e la cui applicazione incontra tuttora numerose difficoltà interpretative.

Anche in tal caso, il pagamento diretto, che può essere disposto dalla stazione appaltante qualora l'affidatario si trovi in tale situazione di crisi aziendale, si estende, rispetto alla originaria previsione di subappaltatori e dei cottimisti, alle mandanti ed alle società, anche consortili.

La *ratio* della previsione è quella di consentire, in presenza di procedure concordatarie con continuità aziendale, e, dunque, di crisi accertate, che la stazione appaltante possa comunque procedere ai pagamenti spettanti ai partner dell'impresa affidataria. Il tutto, peraltro, in linea con lo spirito di tale forma di concordato, che è quello di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa ed anche i contratti che ha in corso.

La previsione in commento si applica anche ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Unico margine di perplessità desta, tuttavia, la parte in cui si rimanda alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura la decisione in merito alle modalità di pagamento dei corrispettivi da parte della stazione appaltante. Ciò in quanto le tempistiche legate alle determinazioni del giudice fallimentare, spesso eccessive, potrebbero minare le esigenze di celerità nei pagamenti sottese alla disposizione.

In entrambe le ipotesi sopra descritte (pagamento diretto per crisi di liquidità o per concordato con continuità), un ulteriore comma inserito nell'art. 118 prevede che le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari, fermo restando il rispetto delle previsioni contenenti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza a carico degli enti appaltanti.

Al comma 11 dell'art. 13 in commento si prevede, poi, che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione di cui all'articolo 237-bis del Codice dei contratti (relativo alle opere in esercizio nei settori



speciali) si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato Codice dei contratti. Ciò, al fine di realizzare una omogeneità di disciplina nella materia dei contratti pubblici nei vari settori dei lavori pubblici.

A tal fine, si ricorda che l'art. 237-bis consente lo svincolo automatico dell'80% delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, e per le quali l'esercizio si sia protratto per oltre un anno.

Da ultimo, il **nuovo comma 11-bis dell'art. 13** del Decreto "Destinazione Italia" interviene sulla disciplina del concordato con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942.

La previsione prevede che, successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

In tal modo viene definitivamente chiarito che, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'effettiva ammissione al concordato, la partecipazione alle procedure non è totalmente preclusa all'impresa, ma viene subordinata al previo controllo ed autorizzazione del Tribunale nonché al vaglio dell'eventuale commissario giudiziale, che offrono, quindi, una rilevante garanzia.

La norma quindi fa chiarezza sulla possibilità di partecipazione alle gare di appalto per le imprese in situazioni concordatarie, superando il dibattito giurisdizionale in atto sul tema.

RIFERIMENTI

- 1. Legge n. 9 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2014**



GammaApp

La nuova App per la completa gestione commerciale in mobilità

GammaApp è l'applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle aziende di **gestire l'attività commerciale in mobilità attraverso il Tablet**.

Principali funzionalità di GammaApp:

- Visualizzazione Scheda Clienti (dati anagrafici, condizioni commerciali, situazione contabile e di rischio, etc.)
- Visualizzazione Anagrafica Articoli (giacenze e disponibilità, listini, confezioni, etc.)
- Catalogo fotografico prodotti e allegati (es. scheda tecnica in pdf, etc.)
- Emissione documenti (preventivi, ordini, etc.)
- Fruizione dei listini configurati su Gamma
- Inserimento di nuovi clienti con note
- Statistiche su prodotti / clienti
- Gestione degli incassi

I vantaggi:

- 1.** Gestione commerciale mobile completa:
 - dati e situazione cliente
 - catalogo prodotti fotografico
 - controllo e gestione di prezzi, sconti e listini personalizzati
 - preventivi e raccolta ordini
- 2.** Integrazione nativa con i gestionali Gamma:
 - coerenza di dati e logiche elaborative
 - disponibilità dei dati off-line
 - sincronizzazione cloud in rete 3G o WiFi
 - profilazione ed assegnazione permessi centralizzate